

Direttiva della CPN

Dipendenti con retribuzione oraria e durata del rapporto di lavoro inferiore all'anno:

Orario di lavoro / supplementi in caso di ore supplementari e lavoro straordinario

Basi legali

▪ CCL del ramo svizzero elettrico 2026-2029 (di seguito CCL 2026-2029)

Durata del lavoro (art. 20 CCL), supplementi per il lavoro straordinario (art. 21 CCL)

CCL 2026- 2029

Ai sensi dell'art. 20.1 CCL 2026-2029, la durata annuale determinante del lavoro è calcolata in base al calendario annuale in considerazione di una settimana lavorativa di 40 ore. La durata annuale lorda determinante del lavoro per anno civile è riportata nell'appendice 5c CCL.

La durata annuale del lavoro nel ramo elettrico si applica anche al personale con retribuzione oraria. In questo caso, al termine dell'impiego o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, viene effettuato un confronto tra le ore effettive e le ore dovute.

Ai sensi dell'articolo 20.2 CCL, il normale orario lavorativo settimanale ammonta a 40 ore, più un eventuale lavoro di recupero settimanale. Le ore eccedenti sono ore supplementari, che per il personale con retribuzione oraria devono essere retribuite con un supplemento del 25%. Queste ore vengono calcolate pro rata temporis sulla base di 100 ore. È necessario prestare attenzione all'art. 21.2 CCL.

In assenza di necessità stagionali (art. 22 OLL 1) l'orario di lavoro massimo settimanale ai sensi di legge ammonta a 50 ore (art. 9 cpv. 1 lett. b. LL) (art. 20.2 CCL). Sono considerate come lavoro straordinario le ore che superano la soglia di 50 ore settimanali e che sono state appositamente ordinate dall'istanza gerarchica superiore o sono state autorizzate tempestivamente dopo l'erogazione della prestazione (art. 22.1 CCL). Il lavoro straordinario deve essere retribuito con un supplemento del 25%.

Esempio di confronto tra le ore effettive e le ore dovute:

Al termine dell'impiego/ del rapporto di lavoro si effettua un confronto tra le ore effettive e le ore dovute e si calcola la «fruizione» pro rata temporis di 100 ore.

Esempio con una durata dell'impiego/ una durata del rapporto di lavoro di 10 settimane:

Al termine dell'impiego/ del rapporto di lavoro, il saldo delle ore supplementari ammonta a 22 ore

Basi:

Limite settimanale di ore supplementari = 100 ore / 52 settimane = 1,923 ore

Calcolo della «fruizione» di 10 settimane * 1,923 ore = 19,23 ore (arrotondato a due cifre decimali)

Calcolo del supplemento:

Pagamento senza supplemento = 19,23 ore

Pagamento con un supplemento del 25% = 22 ore – 19,23 ore = 2,77 ore

Una compensazione in tempo sotto forma di tempo libero non è prevista per il personale con retribuzione oraria e rapporto di lavoro inferiore all'anno. Le ore supplementari non sono inoltre cumulabili o trasferibili agli impieghi lavorativi successivi, dato che in caso contrario risulterebbe molto difficile o addirittura impossibile effettuare un controllo del rispetto delle ore supplementari. In tal caso il rischio di abuso sarebbe troppo elevato. Alla luce di quanto precede, non è possibile concedere una siffatta soluzione caso per caso.

V / 12.05.2026

Sede uffici:

Jupiterstrasse 15, 3015 Berna

www.cpn-elettrica.ch

Tel. segretariato:

031 350 22 65

elektrogewerbe@plk.ch

Tel. ufficio incassi:

031 350 23 59

elektrogewerbe@plkinkasso.ch